



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ditta Lauricella Donisi S.r.l. c/da Giuliana s.n., 92024 Canicattì (AG). P.IVA 02637170842.

Autorizzazione per la gestione e l'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.gs. 152/06 e ss.mm.ii., di uno stabilimento già esistente per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, per svolgere le operazioni R5 R13 di cui all'allegato C del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTA la Direttiva 2010/75/CE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.06.2015;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA la Legge regionale, 24 agosto 1993 n. 24 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge regionale, 12 luglio 2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006,



n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

- VISTA la Legge regionale, 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art.33 D.Lgs n. 152/06, prevedendo altresì che le somme relative alla tariffa siano versate in entrata nel bilancio regionale;
- VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", che all'art. 91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. ed all'A.I.A.;
- VISTO il D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 - "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO il D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.";
- VISTO il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", che all'art. 31 ha abrogato il D.M. n. 161/2012;
- VISTO il D.Lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 - Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 - Norme in materia ambientale, e le successive modifiche ed integrazioni che all'art. 1 prevede: "*E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi ..*";
- VISTO il D.Lgs. n. 81/08 - "*in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 6.09.2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO il D.Lgs. n. 104 del 16.06.2017, attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicato in G.U.R.I. n. 156 del 6 luglio 2017;
- VISTO l'art. 5 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, così come modificato dal D.Lgs. 104/2017;
- VISTO il comma 1, dell'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, relativo alle "Disposizioni transitorie e finali", che prevede "*le disposizioni del presente Decreto si applicano ai procedimenti*

di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Fatti salvi gli effetti degli atti compiuti alla data del presente Decreto ...;

- VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 “Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) e ss.mm.ii. ;
- VISTO il “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” approvato con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28/05/2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” dell’1.07.2012;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto “Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio - Approvazione”;
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot. n. 17669 del 14/12/2017 avente per oggetto “*Circolare Ministeriale per l’applicazione dell’art. 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010* (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 03/08/2005);
- VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot. n. 4064 del 15/03/2018 avente per oggetto *Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;*
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la “rimodulazione dell’assetto organizzativo di natura endoprocedimentale” nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015”. Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Protocollo attuativo per assicurare la continuità amministrativa in materia di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in dipendenza dell’entrata in vigore della legge regionale 09.01.2013, n. 3 “Modifiche alla Legge Regionale 08.04.2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti”, stipulato il 04.04.2013 tra questo Dipartimento e il Dipartimento Regionale dell’Ambiente;



- VISTO il Protocollo attuativo del 04/04/2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento regionale dell'Ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicitaria previste dall'art. 10, 24 e 29 ter e seguenti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del Dlgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 1494/DAR del 27/10/2017, con il quale è stato conferito all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.";
- VISTO il D.D.G. n. 1379/DAR del 20/11/2018, con il quale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. 10/2000, il Dirigente responsabile del Servizio 7 "Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.", arch. Antonino Rotella, è stato delegato, dal Dirigente Generale, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente recante: *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;
- VISTE le "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione" adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 6 aprile 2018 che superano il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 20 del 15/06/2017 "Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 febbraio 2008 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento"*;
- VISTA l'istanza della ditta Lauricella Donisi S.r.l. con impianto in c/da Giuliana s.n., 92024 Canicatti (AG), P.IVA 02637170842, del 11/05/2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 0021279 del 11/05/2017, relativa alla richiesta di Autorizzazione per la gestione e l'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.gs. 152/06 e ss.mm.ii., di uno stabilimento già esistente per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, per svolgere le operazioni R5 R13 di cui all'allegato C del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con gli allegati di seguito esplicitati:
- Relazione tecnica;
 - Relazione Emissione in atmosfera e fonometria;
 - Documenti;
 - Relazione geologica;
 - Autorizzazione provinciale;
 - copia iscrizione camera di commercio;



- foglio di mappa catastale;
- corografia scala 1:25.000;
- corografia scala 1:10.000;
- planimetria generale scala 1:500;
- planimetria con deflusso delle acque superficiali scala 1:500;
- planimetria con indicazione della fossa settica biologica;
- certificato di agibilità;
- autorizzazione emissioni in atmosfera;
- autorizzazione allo scarico fognario;
- certificato di destinazione urbanistica;
- contratto di comodato d'uso.

- VISTA l'autorizzazione allo scarico dei reflui in fossa imhoff e rete disperdente, rilasciato dalla Città di Canicattì (Ag), Ufficio tecnico – Direzione III Gestione del Territorio e Ambiente, riferimento pratica 38/2013, del 07/05/2013;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale della Provincia Regionale di Agrigento – Settore Ambiente e Territorio, politiche Comunitarie e Attività Negoziabile – responsabile U.O. tutela dall'Inquinamento Atmosferico, n. 2614 del 11/12/2013, avente per oggetto: "Voltura determinazione Dirigenziale n. 1650 del 19/06/2012 a favore della ditta Lauricella donisi S.p.a. - Canicattì (Ag)"
- VISTA la certificazione rilasciata dalla Provincia Regionale di Agrigento – Settore Ambiente e Territorio, politiche Comunitarie e Attività Negoziabile, Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n. 8/2014, che attesta che l'Impresa Lauricella Donisi S.p.a., con sede legale in Canicattì (Ag), c/da Ricotta ed impianto produttivo in c/da Giuliana dello stesso Comune è iscritta dal 22/03/2005 al n. 96 del registro delle imprese della Provincia di Agrigento che hanno effettuato comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ed a seguito di comunicazione del 18/02/2015, ha ottenuto il rinnovo dell'iscrizione per ulteriori anni cinque con decorrenza 22/03/2015, per la Messa in riserva (R13) e Recupero (R5) di tipologie di rifiuti (dettagliate nel citato documento) non pericolosi ai sensi del D.M. 05/02/1998 e D.M. n. 186 del 05/04/2006, per una quantità complessiva di rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero pari a 192.850 T/A;
- VISTA la nota della ditta Lauricella Donisi S.r.l. di integrazione documentazione, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 43772 del 19/10/2017, relativa all'autorizzazione di che trattasi;
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi tenutasi presso i locali del Dipartimento Regionale dell'Acqua e Dei Rifiuti, in data 10 gennaio 2018, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri degli Enti intervenuti, come di seguito riportati e le cui prescrizioni saranno recepite ed adottate nel seguito del presente provvedimento, all'articolo 4:
- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento**, nota del 28/12/2017, prot. n. 53629, con la quale L'Ente ha comunicato la non assoggettabilità dell'attività, ai sensi del D.P.R. n. 151 del 01/08/11, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi";
 - **Libero Consorzio Comunale di Agrigento** - Settore Ambiente e Territorio - Infrastrutture stradali – Attività Negoziabili e Protezione Civile, nota del 10/01/2018 prot. n. 1008, con la quale l'Ente esprime parere favorevole con prescrizioni e condizioni e parere negativo per l'attività di recupero (R5) dei codici CER 200202, 200303 e 190114, in quanto non viene specificata la modalità di recupero degli stessi;
 - **ARPA ST Agrigento**, con la quale l'Ente esprime parere favorevole con condizioni;



- **ASP Agrigento – Dipartimento di Prevenzione**, nota del 22/12/2017, prot. n. 53422, con la quale l'Ente esprime parere favorevole;
- **Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento**, nota del 30/03/2018 prot. n. 12881, con la quale l'Ente comunica che: *“dalla verifica effettuata, gli interventi proposti ricadono in area non soggetta a provvedimenti di tutela di competenza di questo Ufficio”*;
- **Comune di Agrigento, Direzione III Territorio e Ambiente**, il cui rappresentante nel corso della conferenza dichiara: *“considerato che l'impianto è dotato di tutti i titoli edilizi che si riferiscono sia all'edificazione che al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole”*;
- **Genio Civile di Agrigento**, il cui rappresentante nel corso della conferenza dichiara: *“che trattandosi di strutture esistenti per le quali in passato erano stati espressi pareri favorevoli e non essendoci oggi nuovi interventi che coinvolgono le competenze dell'Ufficio, non si esprime parere in quanto non dovuto”*;

- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia” e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO che la Ditta ha stipulato Patto di integrità, che risulta acquisito agli atti di questo Ufficio;
- VISTA l'iscrizione della Ditta in argomento, alla white List della prefettura di Agrigento – Sez. III al n. 02637170842 valida dal 27/06/2017 al 26/06/2018, in corso di aggiornamento;
- VISTA la nota del 14/05/2018 protocollo n. 19012, con la quale la Ditta, trasmette la seguente documentazione integrativa:
- atto di fusione per incorporazione riguardante la società “Lauricella Donisi Srl”, repertorio numero 10529, raccolta numero 7541, registrato a Canicatti il 12/01/2018 n. 158, Serie 1T e nota di trascrizione Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Agrigento, registro generale n. 732 – registro particolare n. 611, attestante la disponibilità dell'area;

- dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, riguardante i requisiti morali del tecnico-progettista della Ditta, con allegato documento di identità;
- nomina da parte della ditta, del responsabile tecnico e relativa accettazione dell'incarico, con documenti di identità allegati;
- ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa del 17/02/2018, per un importo pari a € 180,76;
- 1 (una) copia firmata dal Legale Rappresentante della Ditta, del patto di integrità, che verrà messo agli atti di Questo ufficio.

- RITENUTO di poter accogliere la richiesta in argomento;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell'autorizzazione di cui all'istanza;
- RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni impartite dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia ed in particolare il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, ed il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso.

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è autorizzata la ditta Lauricella Donisi S.r.l. con impianto in c/da Giuliana s.n., 92024 Canicattì (AG). P.IVA 02637170842, alla gestione e l'esercizio di uno stabilimento già esistente per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, per svolgere le operazioni R5-R13 di cui all'allegato C del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Il presente decreto ha validità di anni dieci ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lettera b e comma 9, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, con decorrenza a partire dalla data di emissione.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il gestore dovrà presentare apposita domanda almeno sei mesi prima dalla data di scadenza.

Art. 2

L'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di cui al presente decreto, sostituisce le seguenti autorizzazioni:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
2. Autorizzazione allo scarico di cui alla parte Terza, sezione II, Titolo III, capo III del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Art. 3

L'impianto è autorizzato a svolgere le operazioni R5, R13 di cui all'allegato C al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

La capacità massima di messa in riserva (R13) dell'impianto è di 73.000 t/anno - 200t/giorno, di rifiuti inerti non pericolosi;

La capacità massima per l'attività di recupero (R5) è di 3640 t/anno - 9,98 t/giorno, di rifiuti inerti non pericolosi;

I rifiuti ammessi in impianto e le relative operazioni sono:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5	R13
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	R5	R13
100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R5	R13
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114	R5	R13
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	R5	R13
101311	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R5	R13
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R5	R13
170101	cemento	R5	R13
170102	mattoni	R5	R13
170103	Mattonelle e ceramiche	R5	R13
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R5	R13
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5	R13
170504	Terra e roccia, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R5	R13
170506	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	R5	R13
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R5	R13
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R5	R13
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R5	R13
190112	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	R5	R13

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	R13
100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R13
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114	R13
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	R13
101311	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R13
150103	Imballaggi in legno	R13
150104	Imballaggi metallici	R13
160117	Metalli ferrosi	R13
170101	cemento	R13
170102	mattoni	R13
170103	Mattonelle e ceramiche	R13
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R13
170201	Legno	R13
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13
170401	Rame, bronzo, ottone	R13
170402	Alluminio	R13
170403	Piombo	R13
170404	zinco	R13
170405	Ferro e acciaio	R13
170407	Metalli misti	R13
170504	Terra e roccia, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13
170506	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	R13
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R13
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13

170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		R13
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		R13
190112	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111		R13
190118	Rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 190117		R13
191202	Metalli ferrosi		R13
191203	Metalli non ferrosi		R13
191204	Plastica e gomma		R13
191205	Vetro		R13
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206		R13
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211		R13
200140	metallo		R13

Art. 4

La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- la Ditta dovrà munirsi di un impianto di prima pioggia/disoleatore e di impianto per l'abbattimento delle polveri, tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, per tutto il ciclo, il massimo di contenimento delle emissioni diffuse;
- i rifiuti messi in riserva, non dovranno subire commistione tra di loro;
- la Ditta dovrà munirsi di progetto esecutivo vidimato dallo scrivente Dipartimento, che dovrà allegarsi al presente provvedimento, nel quale dovrà chiaramente individuarsi la zona di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal processo (sovvalli);
- dalle operazioni di recupero sui CER autorizzati dovranno risultare, mediante le fasi meccaniche specifiche dell'impianto, materie prime secondarie a grandezza idonea e selezionata per gli usi consentiti, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006;
- ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto Decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269;
- la disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;
- il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente Decreto per la specifica attività svolta;
- i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente Decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
- l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
- la ditta a seguito dell'avvio dell'attività, dovrà predisporre e trasmettere per l'approvazione all'ARPA Sicilia ST di Agrigento, uno specifico piano di sorveglianza e controllo delle matrici ambientali (aria,

- acque, suolo e rumore) per la verifica continua dello stato ambientale dell'area circostante al sito produttivo, che vistato da ARPA, dovrà essere trasmesso agli Enti preposti;
- la ditta dovrà realizzare prima che l'attività entri in attività, n. 3 piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee, uno a monte e due a valle del sito;
 - l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido. Ove dovessero prodursi tali effluenti, la Ditta esercente è tenuta ad allestire in sito idonei sistemi di contenimento;
 - la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre a questo Dipartimento il certificato generale del casellario giudiziale aggiornato;
 - la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre una relazione giurata che attesti il funzionamento dell'impianto nel rispetto delle sue caratteristiche progettuali allegando una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto, nonché una relazione di sintesi sull'attività svolta con la precisazione dei quantitativi di materie prime seconde prodotte e commercializzate;
 - per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito prescelto per le singole campagne di attività dalla L. 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;
 - l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti ai sensi del presente atto deve essere svolta nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente di cui all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE;

ART. 5

La presente autorizzazione non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come una omologa dell'impianto.

ART. 6

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa, da parte di questo Dipartimento.

- garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, così come previsto dall'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- piano operativo di sicurezza.

ART. 7

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, i dati relativi a tutti i flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codici CER e quantità con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal DAR.

La Ditta dovrà tenere presso il luogo di svolgimento della campagna, apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

ART. 8

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale di Agrigento, dell'A.S.P. di Agrigento e del Comune di Canicattì (Ag), per quanto di rispettiva competenza, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro.



Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Art. 9

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 10

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Siciliano, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Libero Consorzio Comunale di Agrigento, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. - Struttura Territoriale di Agrigento, A.S.P. di Agrigento, Comune di Canicatti (Ag), Comando provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, Prefettura di Agrigento, Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 17 GEN 2019



Il Dirigente S7
(Arch. *Arch. Aronno Rotella*)